



Data: 22/2/2017
PAG.

Fisco: da Assindatcolf mini guida per datori lavoro domestico
Basta una dichiarazione sostitutiva che riporta somme erogate
(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Da **Assindatcolf**, Associazione
Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, arriva una mini guida
per aiutare le famiglie a non sbagliare in vista delle prossime
scadenze fiscali riguardo ai compensi sul lavoro domestico.

Il datore di lavoro domestico, che non è sostituto di
imposta, non dovrà rilasciare la certificazione unica (il
vecchio Cud) ma solo una semplice dichiarazione sostitutiva che
riporti l'ammontare complessivo delle somme erogate ai propri
dipendenti nel corso del 2016: non solo, gli stipendi ma anche
eventuali anticipazioni di Tfr, qualora fossero state
corrisposte.

Assindatcolf ricorda, inoltre, alle famiglie che in casa si
avvalgono dell'aiuto di colf, badanti e baby sitter che
rilasciare tale dichiarazione è un obbligo, così come disposto
dall'articolo 33 del contratto collettivo nazionale del settore.

Il documento (per il quale non esiste un modello standard
poiché si tratta di una semplice attestazione) dovrà poi essere
firmato e consegnato al collaboratore domestico, il quale potrà
utilizzarlo non solo ai fini della predisposizione del proprio
730, del Modello Unico o dell'Isee ma anche in caso di richiesta
di prestazioni agevolate, per l'accesso ai servizi di pubblica
utilità, nonché per le pratiche di rinnovo del permesso di
soggiorno, in caso di lavoratore straniero.

Quanto ai tempi, il Ccnl prevede che la dichiarazione venga
rilasciata almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di
presentazione della dichiarazione dei redditi. Per consuetudine
acquisita **Assindatcolf** consiglia, però, alle famiglie di
effettuare questo adempimento entro il mese corrente